ALLEGATO 6

**Documento di sintesi della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta**

1. **PREMESSA**

Fatta salva la facoltà di derogare[[1]](#footnote-1) al divieto di applicazione di qualsiasi forma di automatismo valutativo, l’esclusione dell’offerta anomala dovrà avvenire, in conformità con le previsioni del diritto europeo, nel rispetto del contraddittorio procedimentale di cui all’art. 110 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (a seguire, anche «**Codice**»).

È rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante (alla luce dei risultati di gara, del mercato di riferimento e di ogni altro elemento che possa essere ritenuto utile) l’individuazione di criteri in funzione dei quali sottoporre a valutazione di anomalia una data offerta.

1. **LA PROCEDURA**

Il Responsabile Unico del Progetto (a seguire, anche «**RUP**») valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici[[2]](#footnote-2), indicati nel bando o nell’avviso, risulti anormalmente bassa.

In caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, il RUP può essere coadiuvato:

1. nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, da una struttura di supporto, istituita ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del Codice;
2. nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, dalla commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’articolo 93 del Codice.

Al fine di effettuare tali verifiche, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del Codice, il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, assegnando un termine non superiore a quindici giorni che comunque dovrà essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico.

Il concorrente, entro il termine assegnato, dovrà illustrare le ragioni di carattere tecnico ed economico a dimostrazione della sostenibilità dell’offerta che, ai sensi dell’art. 110, comma 3, del Codice, potranno riguardare i seguenti elementi[[3]](#footnote-3):

1. l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
2. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
3. l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Il successivo comma 5, dell’art. 110, del Codice, individua, inoltre, ulteriori elementi che potrebbero indicare un’offerta anormalmente bassa. Nello specifico, l’offerta potrebbe essere anormalmente bassa in quanto:

1. non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000797609ART244?pathId=0a1c0cd33392c);
2. non rispetta gli obblighi di cui all’art. 119 del Codice, in materia di subappalto;
3. sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
4. il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13, del Codice.

Più in generale, comunque, l’attendibilità dell’offerta dovrà essere valutata nella sua integrità e non con riferimento ad aspetti eventualmente ritenuti incongrui, avulsi dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica complessiva[[4]](#footnote-4).

Qualora le spiegazioni rese non siano esaustive o nel caso in cui sorga l’esigenza di avere ulteriori delucidazioni, la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti e/o integrazioni che saranno acquisite per iscritto o mediante contraddittorio con la commissione di gara.

L’ANAC ha ribadito che la disciplina delle offerte anomale contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici deve essere interpretata in coerenza con i principi comunitari e, in particolare, con l’articolo 69 della Direttiva n. 2014/24 secondo cui «*l’amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l’offerente*», quindi garantendo il pieno contraddittorio con l’impresa anche, se necessario, mediante più passaggi, nella forma ritenuta più opportuna, volti a chiarire i profili ancora dubbi o in contestazione dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte. Sono pertanto ammessi contraddittori orali tra operatore economico e Stazione Appaltante al fine di chiarire le note giustificative rese per iscritto.

Il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l’amministrazione e l’offerente, quale mezzo indispensabile per l’effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell’adeguatezza dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 110, comma 3, del Codice, non sono ammesse giustificazioni:

1. in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
2. in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP dispone l’esclusione dell'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente le condizioni economiche proposte.

1. Al ricorrere di un numero indebitamente elevato di offerte (maggiore o uguale a 5) e in presenza di elevati costi e significativi ritardi che la valutazione in contraddittorio di un numero tanto elevato di offerte potrebbe causare, per appalti di lavori e servizi aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea non di interesse transfrontaliero. [↑](#footnote-ref-1)
2. Inclusi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, indicati nel bando o nell’avviso. [↑](#footnote-ref-2)
3. A dimostrazione cioè che l’offerta stessa sia tale da consentire il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti nel contratto d’appalto. [↑](#footnote-ref-3)
4. L’ANAC ha evidenziato che la verifica della congruità di un’offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull’attendibilità della medesima nel suo insieme e quindi sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto, onde il relativo giudizio non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica. [↑](#footnote-ref-4)